



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 14 dicembre 2022

Si assegna il numero **__13__** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **__2022__**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente atto disciplina la procedura selettiva di tipo comparativo per la progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni Locali ("progressioni verticali"), ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo della Giunta Regionale, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo basate su specifici elementi di valutazione.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alle progressioni verticali, per il passaggio alla categoria superiore, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso la Giunta Regionale della Regione Calabria ed in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, secondo la declinazione contrattuale collettiva del comparto Funzioni Locali;

b) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo per i quali è indetta la selezione. I titoli di studio devono essere attinenti al profilo oggetto di procedura comparativa, come individuati dal singolo avviso di selezione.

2. I dipendenti che alla data di indizione della procedura selettiva si trovino in posizione di comando/distacco presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di partecipazione alla procedura stessa.

ART. 3 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA

1. La procedura selettiva comparativa è basata sui seguenti elementi di valutazione:

a) valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;

b) assenza di provvedimenti disciplinari;

c) possesso di titoli professionali ed esperienze;

d) possesso di titoli studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria dall'esterno, attinenti al profilo da selezionare;

e) numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

2. La valutazione è di competenza della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4.

3. Il punteggio massimo complessivo conseguibile a seguito dell'applicazione degli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 del presente articolo, è pari a 100 punti.

4. Ai fini della selezione comparativa ciascun candidato è valutato in 100esimi. A tal fine gli elementi di valutazione indicati al precedente comma 1 sono declinati come segue.

A) VALUTAZIONE POSITIVA DELLA PERFORMANCE

Il punteggio massimo riservato alla valutazione positiva della performance individuale conseguita dal candidato nel triennio precedente la selezione è pari a **35 punti**. Si prende in considerazione la media delle valutazioni conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

B) ASSENZA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il punteggio previsto nel caso di assenza di provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, nell'ultimo biennio antecedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, è pari a **1 punti**.

C) TITOLI PROFESSIONALI

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dei titoli professionali è pari a **9 punti**.

Sono titoli professionali: le abilitazioni all'esercizio della professione, le iscrizioni ad albi ed elenchi, le certificazioni sulle conoscenze linguistiche rilasciate da enti legalmente riconosciuti, le certificazioni sulle conoscenze informatiche riconosciute ed altre eventuali certificazioni.

I titoli sono valutabili solo se attinenti al profilo richiesto dall'avviso di selezione.

D) TITOLI DI STUDIO

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno è pari a **25 punti**.

Per posti di categoria D

I titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, da valorizzare sono di seguito elencati:

- a) Seconda laurea triennale (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)
- b) Seconda Laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)
- c) Master universitario di 1° livello (DM 270/2004) attinente al profilo richiesto dall'avviso
- d) Master universitario di 2° livello (DM 270/2004) attinente al profilo richiesto dall'avviso
- e) Scuola di specializzazione post laurea attinente al profilo richiesto con voto finale
- f) dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto dall'avviso
- g) pubblicazioni, attinenti al profilo richiesto, su riviste o siti online di società specializzate iscritte nel Registro Stampa Periodica del Tribunale (codice identificativo ISNN), ovvero su quotidiani a rilevanza nazionale

Per posti di categoria C

I titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, da valorizzare sono di seguito elencati:

- a) Secondo diploma di scuola secondaria di secondo grado
- b) diploma universitario di durata triennale (DU) o laurea triennale (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)
- c) Master universitario di 1° livello (DM 270/2004) attinente al profilo richiesto dall'avviso
- d) Master universitario di 2° livello (DM 270/2004) attinente al profilo richiesto dall'avviso
- e) Scuola di specializzazione post laurea attinente al profilo richiesto con voto finale
- f) dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto dall'avviso
- g) pubblicazioni, attinenti al profilo richiesto, su riviste o siti online di società specializzate iscritte nel Registro Stampa Periodica del Tribunale (codice identificativo ISNN), ovvero su quotidiani a rilevanza nazionale

Per posti di categoria B1 giuridico e B3 giuridico

I titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, da valorizzare sono di seguito elencati:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado
- b) diploma universitario di durata triennale (DU) o laurea triennale (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), diploma di laurea vecchio ordinamento (DL).

E) NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI RIVESTITI ED ESPERIENZE

Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione degli incarichi rivestiti dal candidato, aventi attinenza con il profilo ricercato, è di **punti 30**.

Sono presi in considerazione solo gli incarichi conferiti con atto formale (atti formali di assegnazione/riconoscimento), ricoperti dal candidato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di attivazione della selezione comparativa ed effettuati nei dieci anni precedenti.

Il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione, che concorrono al punteggio sono di seguito elencati:

- a) incarichi per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies
- b) incarichi di segretario o componente di commissione di gara e/o di concorso
- c) incarichi di consulente tecnico
- d) Incarichi di docenze in materia attinente al profilo professionale messo a concorso anche per il tramite di società o enti di formazione pubblici o privati, sia effettuate in presenza sia mediante la tecnica del webinar

ART. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione è nominata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ed è composta dal almeno tre membri, nel rispetto della parità di genere, scelti tra il personale di ruolo della Giunta Regionale ed appartenenti ad una categoria non inferiore alla D, fatti salvi i casi di eventuali conflitti di interesse o altre fattispecie previste dalla normativa, ad eccezione del componente con funzioni di Presidente che deve rivestire la qualifica dirigenziale.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell'Ente, inquadrato in una categoria non inferiore alla D, fatti salvi i casi di eventuali conflitti di interesse o altre fattispecie previste dalla normativa.
3. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice deve trasmettere, al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, tutta la documentazione inerente le attività espletate ai fini della progressione verticale, compresa la graduatoria finale di merito.
4. Non possono fare parte della Commissione esaminatrice i componenti degli organi di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, nonché coloro che siano legati ad alcuno dei concorrenti da vincolo di parentela, coniugio o affinità o che abbiano liti pendenti e/o rapporti debitori con i concorrenti.
5. Trova applicazione, nei confronti dei componenti della commissione e del segretario l'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001.
6. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione. I componenti della Commissione sono tenuti a presentare una dichiarazione ove si attestino di non trovarsi nelle condizioni indicate ai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del soggetto interessato. Analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.

ART. 5 AVVISO DI SELEZIONE

1. La selezione è indetta con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.
2. Nell'avviso devono essere indicati i seguenti elementi essenziali:
 - a) il posto da ricoprire e i requisiti di partecipazione che i concorrenti devono possedere;
 - b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
 - c) gli elementi di valutazione, di cui all'art.3, finalizzati alla redazione della graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi massimi attribuibili agli stessi.
3. L'avviso di cui al comma precedente deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

ART. 6 - AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

1. Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane verifica il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati che hanno presentato domanda.
2. Completata l'istruttoria, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane predispone distinti elenchi dei candidati da ammettere e da escludere dalla selezione, che saranno approvati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente Generale del medesimo Dipartimento.

ART. 7 – GRADUATORIA DI MERITO

1. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane è approvata la graduatoria provvisoria di merito formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi attribuiti dalla Commissione.
2. In caso di parità, viene data preferenza nell'ordine:
 - al candidato che ha ottenuto più punti nella media delle tre valutazioni;
 - al candidato che ha ottenuto più punti per gli incarichi rivestiti;
 - al candidato con la maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione;
 - al candidato con la minore anzianità anagrafica.
3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria, i candidati in essa collocati possono presentare ricorso motivato al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Nei successivi 20 giorni, all'esito della valutazione dei ricorsi da parte della commissione, il medesimo Dirigente Generale approva la graduatoria definitiva.
4. Con il medesimo provvedimento, sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, che è utilizzata esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento.
5. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO